Statuto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica “1000 PASSI”

ART.1 Nuovo statuto

Ferma restando la validità dell'atto costitutivo dell'Associazione Sportiva Dilettantistica “1000 passi” regolarmente depositato e registrato in data 19 Marzo 2014, il presente Statuto di “1000 passi Associazione Sportiva Dilettantistica” modifica e sostituisce il precedente statuto societario, per volontà dell'Assemblea Straordinaria della stessa Associazione riunitasi oggi 21/9/2016.

ART.2 Costituzione-Sede-Durata

E' costituita l'Associazione sportiva dilettantistica, senza finalità di lucro, denominata: “1000 passi Associazione Sportiva Dilettantistica”.
L'Associazione ha sede legale in San Donà di Piave Via Palladio n° 26/4.
L'Associazione potrà istituire sedi secondarie ed unità locali per lo svolgimento delle proprie attività in altri luoghi.
Il trasferimento della sede associativa, nell’ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART.3 Natura e Scopi

L'Associazione si affilia ad un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI ed a tutte le disposizioni dell'Ente di Promozione cui aderisce.
L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e dall'elettività delle cariche sociali.
L'Associazione ha per scopo quello di favorire lo sviluppo delle attività sportive dilettantistiche nonché di quelle ricreative, ambientalistiche, culturali e delle attività inerenti alla salute e al benessere (in particolare e senza esclusività si elenca: il nordic walking, la ginnastica yoga, la ginnastica posturale, la ginnastica back school, le biodiscipline, lo shiatsu, i trattamenti olistici, il trekking, l'escursionismo, l'arrampicata, il trail running, l'orienteering, il surf, il windsurf, il SUP stand up paddle, l'escursionismo con racchette da neve ecc...), quali mezzi di formazione e di crescita psico-fisica dei propri associati.
Per il miglior perseguimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro:
-svolgere l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività che ne costituiscono l'oggetto, nonché organizzare corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali e corsi di formazione per operatori sportivi;
-promuovere e diffondere le attività con serate informative, corsi didattici e di formazione, riunioni, stages, seminari, tavole rotonde, conferenze, organizzazione di gare e momenti di verifica sulle attività svolte.
-collaborare con gli esperti del settore e sodalizi di vario genere al fine di creare dei momenti di scambio di esperienze;
-avanzare proposte agli enti sportivi e pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale, per un'adeguata programmazione sportiva sul territorio;
-gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sportivo sia immobile che mobile, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all'estero;
-fare accordi di collaborazione con altre associazioni o terzi in genere per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività sociali;
-organizzare iniziative, servizi, attività culturali, nonché turistiche e ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, aggiornamento e di ricreazione dei soci.
Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa a favore dei soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.

ART.4 Patrimonio ed Entrate

Il patrimonio e le entrate sono costituite: a) dalle quote di iscrizione e dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali; b) dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione; c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto; d) da contributi di soggetti pubblici e privati; e) dagli introiti derivanti da accordi di pubblicità e sponsorizzazione od ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale; f) da ogni altra entrata derivante da attività poste in essere dall'Associazione. Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti, ancorchè in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale. Gli eventuali utili o avanzi di gestione debbono essere interamente reinvestiti nell'Associazione per il perseguimento esclusivo dei suoi scopi statutari. L'esercizio finanziario va dal primo Gennaio al trentuno Dicembre di ogni anno.

ART.5 Soci diritti /doveri

Le categorie dei soci sono le seguenti: a) Soci Fondatori: sono coloro che hanno promosso la fondazione dell'Associazione e firmato l'Atto Costitutivo; b) Soci Ordinari: sono coloro che fanno domanda di adesione associativa al Presidente o al Vice Presidente.

I diritti e i doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli degli ordinari.

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti i cittadini che ne facciano richiesta, dichiarando di condividerne gli scopi sociali; per i minori è necessario l'assenso di un genitore. L'ammissione può essere rifiutata solo per gravi motivi, che comunque non devono essere verbalizzati nè comunicati. Per essere ammessi a socio è necessario presentare l'apposita domanda di adesione associativa. E' compito del legale rappresentante dell'Associazione o di altra persona da lui delegata anche verbalmente, valutare in merito all'accettazione o meno di tale domanda. L'accettazione, comunicata all'interessato e seguita dall'iscrizione a Libro Soci, da diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di “socio”. Non sono ammessi soci temporanei.

L'adesione all'Associazione comporta:

a) piena accettazione ed osservanza dello Statuto Sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti;
b) la facoltà di utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture facendone un uso corretto;
c) il puntuale pagamento della tessera, delle quote associative e dei contributi;
d) il mantenimento dei rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Associazione;
e) il dovere di astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione ed alla vita associativa.

Il socio può recedere dall'Associazione senza diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. La perdita della qualifica di socio può avvenire per: a) morosità nel pagamento della tessera e delle quote sociali; b) non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamentari; c) quando, in qualunque modo, si arrechino danni morali o materiali all'Associazione; d) in caso di comportamento scorretto; e) nel caso di scioglimento dell'Associazione.

Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso, ad effetto immediato e non danno diritto al rimborso. E' ammesso il ricorso all'Assemblea, in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera assembleare.

ART.6 Quote Sociali

Ogni socio deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo. Gli importi delle quote associative e delle quote aggiuntive per il pagamento di corrispettivi specifici vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo, il quale ne prevede anche i termini di pagamento.

La quota sociale non è rivalutabile, ma variabile e non è trasmissibile a terzi.

. ART.7 Assemblea /Bilancio

L'Assemblea è sovrana ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è formata da tutti i soci fondatori ed ordinari in regola con il pagamento delle quote associative. Tutti i soci

maggiorenni vi hanno diritto di voto in ragione di un voto ciascuno (art. 2538, II comma, C.C.). E' fatto divieto di voto ai soci minorenni. L'Assemblea viene convocata mediante affissione di avviso nei locali dell'associazione o pubblicazione nel sito internet dell'associazione sportiva dilettantistica “1000 passi” od altre modalità idonee alla comunicazione stessa, con almeno 20 giorni di preavviso.
L'assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, per approvare il rendiconto economico-finanziario dell'esercizio precedente (consuntivo) ed una volta ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche. La modalità del voto è palese.
L'Assemblea si riunisce in via straordinaria ogni qual volta lo richieda il Consiglio Direttivo oppure da almeno la metà più uno degli associati per deliberare su:
-approvazione e modificazione dello Statuto Sociale,
-scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione
-su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria deliberano a maggioranza semplice e sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto. In seconda convocazione l'Assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, è valida qualunque sia il numero degli intervenuti; la seconda convocazione deve essere fissata ad almeno un'ora di distanza dalla prima. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da un socio designato dal medesimo. Le deliberazioni sono constatate con processi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario che restano custoditi nella sede per poter essere liberamente consultati dagli associati. Il rendiconto economico finanziario resta, inoltre, consultabile per i venti giorni successivi alla sua approvazione.

ART.8 Consiglio Direttivo

L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo che si compone di tre membri: Presidente, Vicepresidente e Segretario, eletti liberamente a maggioranza semplice dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio dura in carica un quadriennio ed è revocabile e rieleggibile. Il Consiglio è investito, da parte dell'Assemblea, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione e, pertanto, potrà compiere, in persona del Presidente o del Vicepresidente tutti gli atti di ordinaria amministrazione svolgendo qualsiasi operazione diretta al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo, convocato e presieduto dal Presidente, delibera a maggioranza semplice con la presenza dei due terzi dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Qualora un componente del Consiglio Direttivo, per dimissioni o per altra causa, cessi di far parte del Consiglio, sarà sostituito dal primo candidato, in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto.
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) redigere il rendiconto consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
b) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l'anno e convocare l'assemblea straordinaria;
c) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'Assemblea degli associati;
d) adottare i provvedimenti di radiazione verso soci qualora si dovessero rendere necessari;
e) attuare le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'Assemblea dei soci;
f) stabilire l'importo delle quote sociali e i termini di pagamento;
g) impartire tutte le disposizioni di carattere generale atte ad assicurare il miglior andamento dell'Associazione nei limiti dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni dell'Assemblea sociale;
h) conferire incarichi specifici di controllo e di consulenza tecnica;

i) stipulare accordi di pubblicità e sponsorizzazione o quanto possa favorire un miglioramento dell'Associazione.
Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario e messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo ed atte a garantirne la massima diffusione.

ART.9 Cariche Sociali

Il Presidente ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma dell'Associazione, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente in tutti i suoi compiti e lo sostituisce, con eguali poteri quando necessario. Il Segretario collabora alla gestione dell'Associazione, cura la tenuta dei libri sociali e segue gli adempimenti contabili ed amministrativi. Nessun componente del Consiglio può ricoprire la medesima carica in altra ASD nel medesimo Ente.

ART.10 Scioglimento

Per deliberare sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'Associazione è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei soci ed il voto favorevole di almeno i 3/5 dei presenti nell'Assemblea Straordinaria. In seconda convocazione, che è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti nell'Assemblea stessa, è sufficiente il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. In caso di scioglimento, l'Assemblea delibera con la maggioranza di cui sopra sulla designazione del patrimonio residuo. Dedotte le passività, il patrimonio residuo sarà devoluto esclusivamente a fini sportivi e per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto.
Lo scioglimento dell'Associazione avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo, a meno che i soci ordinari o i restanti consiglieri del Consiglio Direttivo non eleggano nuovi membri.
Lo scioglimento dell'Associazione potrà avvenire “ipso jure” per rinuncia o decadenza di tutti i soci o per mancata ricostruzione degli organi sociali a causa della reiterata impossibilità di funzionamento dell'Assemblea.

ART.11 Regolamenti

L'Associazione può anche dotarsi di Regolamenti interni che devono sempre essere approvati dall'Assemblea.

ART.12 Collegio Arbitrale

Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre membri che giudica inappellabilmente ed a titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di rito. I componenti del Collegio Arbitrale sono designati rispettivamente uno ciascuno dalle parti in contestazione ed il terzo, che assume la veste di Presidente, dai primi due arbitri o, in caso di disaccordo, dal Giudice di Pace territorialmente competente. Il deliberato del Collegio Arbitrale vincola tutti gli associati, nonchè l'Associazione ed i suoi Organi, rinunciando le parti contraenti sin d'ora a qualsiasi impugnativa di lodo arbitrale.

ART.13 Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni previste dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, allo Statuto ed ai Regolamenti del CONI e dell'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza ed alle normative vigenti in materia di Associazione in quanto applicabili.
Letto ed approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione Sportiva Dilettantistica “1000 passi” riunitasi in San Donà di Piave oggi 21/9/2016.

Presidente:……..….. VicePresidente:……..……...…….…

Segretario:…….